

**COMUNE DI
LIZZANO IN BELVEDERE**
(Provincia di Bologna)

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/1998
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 18/12/2001
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 21/12/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2020

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 - Diritto di interpello
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 12 - Sanzioni

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13 - Tutela giudiziaria
- Art. 14 - Autotutela
- Art. 15 - Accertamento con adesione

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 19 bis – Interessi moratori
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21 - Norme finali
- Art. 22 - Entrata in vigore

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/97, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dalla Legge n. 142 dell'8/6/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo n. 77 del 25/2/95 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. Con riferimento alle entrate tributarie il Regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

4. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitino di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

3. In aggiunta a quanto disposto dall'art. 7, lettera i) del D.Leg.vo n. 504/1992, a decorrere dal 1° gennaio 1999 le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.Leg.vo n. 460/1997, sono esonerate dal pagamento del tributo e degli adempimenti connessi.

L'esenzione, concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione che attesti l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, decorre dalla data di presentazione della richiesta.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato nè a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Art. 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, sono determinate con apposita delibera di Consiglio comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera di Consiglio comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la percentuale di copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono stabilite per ogni anno.

3. Se le delibere di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non vengono adottate dal Consiglio comunale nei termini previsti, si intendono valide le aliquote, i canoni, le tariffe e i prezzi dell'ultima delibera adottata per gli anni precedenti.

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, anche disgiunte, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge n. 142 dell'8/06/1990, e successive modificazioni e integrazioni;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della Legge n. 142 dell'8/06/1990, e successive modificazioni e integrazioni;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge n. 142 dell'8/06/1990, e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997.

2. Non necessita alcuna deliberazione consiliare qualora il Comune intenda gestire le proprie entrate direttamente.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate tributarie di cui all'art. 2, comma 1, i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi.

2. Sono responsabili delle altre entrate di cui all'art. 2, comma 2, i funzionari dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

3. In particolare, il funzionario responsabile di cui ai precedenti commi 1 e 2:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 13;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 15;

g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dell'entrata.

4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, nel caso di entrate tributarie, o il Sindaco, negli altri casi, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 7/08/1990 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base a disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo sugli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare. Il funzionario responsabile prima dell'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento deve esaminare l'opportunità di invitare il contribuente a riscontrare i propri dati con quelli in possesso dell'ufficio.

4. Spetta alla Giunta comunale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente alle singole entrate. In mancanza, provvede il funzionario responsabile comunicando alla Giunta stessa il programma di cui al comma 5 che intende attuare.

5. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'Ufficio in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

6. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

7. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo e all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di

abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art. 10 **Diritto di interpello**

1. Per quanto concerne il diritto di interpello del contribuente si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello del contribuente.

Art. 11 **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.

3. Gli atti di cui al comma 2 devono essere comunicati al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento; se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Art. 12 **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai Decreto Legislativo nn. 471 - 472 - 473 - del 23.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono graduate con delibera di Consiglio. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dalle suddette norme.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.7.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13 Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 è, abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 14 Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto, o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) evidente errore logico;
- h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

5. Ai sensi della Legge n. 127 del 15/05/1997, tutte le operazioni relative che comportino spesa o, comunque, una minore entrata, vanno sottoscritte anche dal responsabile del settore finanziario.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano, a partire dall'1/1/1999, per le entrate tributarie, le norme dettate nel regolamento sull'accertamento con adesione, di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997.

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 77 del 25/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite conto corrente postale e accrediti elettronici.

Art. 17

Rimborsi

1. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Per le entrate tributarie, se non diversamente disposto da norma di legge, la richiesta di rimborso può essere effettuata entro il termine fissato per l'accertamento del tributo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 14, comma 3, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale ad assenso tacito alla restituzione.

5. Le somme da rimborsare a titolo di entrate tributarie producono interessi nella misura stabilita dalla legge vigente. Gli interessi decorrono dalla data di richiesta di rimborso e vengono liquidati per semestri compiuti a partire dalla stessa nella misura del tasso legale. Anche per le altre entrate da rimborsarsi, ferma restando la decorrenza come sopra fissata, si applicano gli interessi legali.

Art. 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

- a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
- b) in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto.

4. Nel caso in cui l'ente ricorra per la riscossione coattiva all'istituto della ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti verrà addebitato un costo aggiuntivo a titolo di rimborso spese amministrative la cui misura è stabilita con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, oltre interessi legali, rimborso delle spese di notifica e delle spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive nella misura prevista dalla tabella allegata al D.M. 21.11.200 e ss.mm.ii.

5. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero dei tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva qualsiasi sia la modalità di effettuazione della notificazione (a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 1, co. 161, della L. n. 244/2007, a mezzo della posta, con raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'art. 14 della L. 890/1982, personalmente, tramite i messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della L. 244/2007). L'ammontare delle spese ripetibili di notifica è determinato in misura forfetaria, a seconda delle modalità di invio dell'atto notificato, in base ai prezzi fissati da Poste Italiane S.p.A. per il recapito e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sia essa ordinaria o "atti giudiziari".

Art. 19

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione, il versamento non è richiesto qualora l'ammontare non superi Euro 10,33, o comunque la procedura comporti una spesa di riscossione pari o superiore all'importo del credito.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 10,33.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di liquidazione o accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. Sono fatte salve le previsioni speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta.

Articolo 19 bis Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

3. Il Funzionario Responsabile, su richiesta dell'interessato, se trattasi di tributi arretrati può concedere il pagamento dei medesimi comprensivi di interessi e sanzioni in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

- per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 4 rate mensili;
- per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
- per debiti oltre € 6.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;

4. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.

5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 1.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
- c) l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune;
- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;

6. La rateazione non è in ogni caso consentita:
- quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
 - se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.
7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e dell'eventuale riduzione delle sanzioni applicate e deve provvedere al pagamento del debito residuo determinato con riferimento alle sanzioni piene entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
8. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiranno invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei redigenti regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1°g ennaio 1999.